

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

**Fondo sanitario nazionale 2009. Ripartizione tra le regioni delle somme vincolate destinate al Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario.** (Deliberazione n. 21/2011).

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione delle quote del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente in favore delle Regioni, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, commi 830 e 836, della legge finanziaria 2007, i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della Regione Siciliana, per l'anno 2009, è pari al 49,11 per cento e che dall'anno 2007 la Regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" e in particolare l'art. 72, comma 6, che istituisce, per il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano Sanitario Nazionale, un Fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria;

Vista la propria delibera n. 5 del 13 maggio 2010, (*Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 2010), concernente la ripartizione della quota di parte corrente 2009 del Fondo sanitario nazionale con la quale, tra l'altro, sono state accantonate le risorse pari a 30.152.000 euro per la corresponsione dell'indennità di esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario;

Vista la nota del Ministero della salute n. 27762 del 16 agosto 2010, con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro della salute di riparto, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, della somma di 30.152.000 euro vincolata sulle risorse del Fondo sanitario nazionale 2009 per il finanziamento del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'8 luglio 2010, (Rep. Atti n. 100/CSR);

Delibera:

Le risorse destinate al Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario di cui all'art. 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, pari a 30.152.000 euro per l'anno 2009, sono ripartite tra le Regioni, sulla base del numero dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per la libera professione intramuraria, come indicato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 5 maggio 2011

*Il Presidente: BERLUSCONI*

*Il Segretario: MICCICHÈ*

*Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2011*

*Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 171*



**FSN 2009. RIPARTO DELLA QUOTA VINCOLATA PER  
FINANZIARE IL FONDO DI ESCLUSIVITÀ DEL RAPPORTO DEI  
DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO**

<b>Regioni</b>	<b>Numero dirigenti ruolo sanitario</b>	<b>Assegnazione FSN 2009</b>
PIEMONTE	9.616	<b>2.684.595</b>
LOMBARDIA	15.424	<b>4.306.073</b>
VENETO	8.546	<b>2.385.872</b>
LIGURIA	4.287	<b>1.196.845</b>
EMILIA-ROMAGNA	9.454	<b>2.639.368</b>
TOSCANA	8.271	<b>2.309.098</b>
UMBRIA	2.070	<b>577.903</b>
MARCHE	3.365	<b>939.441</b>
LAZIO	10.725	<b>2.994.206</b>
ABRUZZO	2.921	<b>815.485</b>
MOLISE	803	<b>224.182</b>
CAMPANIA	12.652	<b>3.532.186</b>
PUGLIA	7.585	<b>2.117.580</b>
BASILICATA	1.345	<b>375.497</b>
CALABRIA	5.182	<b>1.446.711</b>
SICILIA *	5.756	<b>1.606.958</b>
<b>TOTALE</b>	<b>108.002</b>	<b>30.152.000</b>

\* Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute di legge pari al 49,11%.

La quota parte a carico della Regione Siciliana ammonta a 1.396.134 euro

11A12398

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

**Servizio sanitario nazionale 2010. Ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.** (Deliberazione n. 25/2011).

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e, in particolare, l'art. 6, comma 1, concernente il finanziamento degli Istituti stessi;

Visto l'art. 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il quale prevede il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stabilisca i pesi da attribuire ai nuovi indicatori per la determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale e possa vincolare quote dello stesso per la realizzazione di specifici obiettivi previsti dal Piano Sanitario Nazionale;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente alle Regioni e Province autonome;

Visto il decreto 10 aprile 2002 del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 e dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419, recante norme per il «Riordino della medicina penitenziaria», con il quale è stato individuato (art. 1) il personale operante negli istituti penitenziari nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti

